



ISTITUTO COMPRENSIVO EX S.M. "G. PASCOLI"

Via Parini, 1 - 75100 MATERA

Cod. Ministeriale: MTIC82700A – E-Mail: mtic82700a@istruzione.it Pec: mtic82700a@pec.istruzione.it

C.F.:93051600778 - Codice Univoco Ufficio: UF0G7C

Sito: www.icpascolimatera.it – telefono: 0835.386254 – Fax.0835.264648

Ai docenti

Ai genitori

Alle famiglie

Scuola primaria e Scuola di I Grado

Istituto Comprensivo Pascoli Matera

IST. COMP. EX S.M. "G. PASCOLI" - MATERA
Prot. 0000074 del 05/01/2026
V (Uscita)

e p.c. alla DSGA

Atti - sito web

Circolare n. 214

OGGETTO: Istruzione Parentale informativa e scadenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione

PREMESSA

Le **modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione** sono riportate ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle **Linee guida per l'istruzione parentale**, che contengono, oltre a una sintesi delle principali norme riguardanti l'argomento, le indicazioni operative per adempiere al dettato normativo relativo all'obbligo di istruzione evitando incertezze procedurali e prassi difformi sul territorio nazionale, nonché prevenire il sorgere di incomprensioni e criticità tra scuole e famiglie che possono sfociare in contenzioso.

La nota MIM 100847 del 17 dicembre 2025 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027" fornisce le indicazioni per coloro che si avvalgono dell'istruzione parentale e alle scadenze per la produzione delle istanze, ivi compresa quella per sostenere gli esami di idoneità. Si fornisce un utile riepilogo.

Si evidenzia, inoltre, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell'istruzione parentale come modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all'istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, **devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento**, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DI I GRADO - OBBLIGO SCOLASTICO

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, **i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale presentano**

annualmente, entro il termine delle iscrizioni on line 14 febbraio 2026, una comunicazione preventiva, firmata da entrambi, in modalità cartacea e/o sul modello da richiedere in segreteria, **direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza**, secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l'istruzione parentale emanate da questo Ministero e trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alle istituzioni scolastiche, alla cui lettura attenta si rimanda.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, **fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria.**

È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli studenti inserendone l'esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a **segnalare l'inadempimento** al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line (con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, entro il 14 febbraio 2026).

Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.

RIEPILOGO PER I GENITORI

Entro il termine stabilito annualmente (**14 febbraio 2026**) per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono **congiuntamente** presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di **scuola vigilante**) una comunicazione preventiva, in forma cartacea/firmata sul modulo predisposto e richiedibile in segreteria, a cui devono essere allegati:

- a) **la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità** tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
- b) **il progetto didattico-educativo di massima** che si intende far seguire al minore in corso d'anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.

Solo in casi eccezionali, **in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico** da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti.

Le comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, **per ogni anno scolastico** per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Entro il 30 aprile 2026 (dell'anno scolastico di riferimento) **per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione**, devono presentare la **domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria**, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, **devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame**, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento.

Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame.

Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curriculum per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.

La scuola prescelta come sede d'esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

CLASSE III DEL I GRADO - AMMISSIONE ESAMI DI STATO

Nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) **devono presentare per conto dei propri figli**

domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, che può essere anche diversa rispetto a quella prescelta come scuola vigilante, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

In luogo dell'esame di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, il minore in istruzione parentale sostiene l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidato/a privatista, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 (art. 3).

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.)

Requisito di ammissione all'esame di Stato è la partecipazione alle prove nazionali standardizzate predisposte da INVALSI.

ESAMI DI IDONEITA' ALLE CLASSI DEL PRIMO CICLO

I genitori dei minori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. Nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l'esame di idoneità delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione **entro il 30 giugno**, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. La commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato;

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si articola in:

- prova scritta relativa alle competenze linguistiche
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
- colloquio

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola in:

- prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

- prova scritta di matematica
- prova scritta di inglese
- colloquio pluridisciplinare

Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo, redatto in maniera conforme alle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione, e il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presenti, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

PRECISAZIONI ULTERIORI

Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli studenti inserendone l'esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.

**Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina POLICARO**

Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale
e normativa connessa